



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

CLLD Community Led Local Development

FAQ

FEAMP

2014 | 2020

Dicembre 2018

Indice del documento

Scopo del documento	3
1. Rete FLAG	4
2. Risorse Finanziarie.....	5
3. Avviso pubblico	9
4. Verifica dei requisiti	12
5. Criteri di Ammissibilità e Selezione	13
6. Ammissibilità della spesa e tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
7. Linee guida per la definizione della Strategia	23
8. Anticipazione e polizza fidejussoria	23
9. Liquidazione dei SAL.....	24
10. Partenariato	24
11. GAL/FLAG	28
12. FLAG come Organismo Intermedio	33
13. Percentuali di cofinanziamento Misura 1.30 - ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014.....	34
14. Sistema informativo (SIPA).....	36
15. Attuazione e revisione delle SSL	38
16. Cooperazione	40
17. Professionalità per i FLAG	41
18. Modifica della Convenzione OI - FLAG	43
19. Limitazione degli interventi in aree di criticità e sensibilità ambientale (ZVN)	43

Scopo del documento

Il PO FEAMP, approvato con decisione di esecuzione della Commissione n.C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, stabilisce che nell'ambito del CLLD l'Autorità di Gestione (AdG) svolga un ruolo di coordinamento a livello nazionale per assicurare un'applicazione coerente ed il più possibile uniforme dell'approccio CLLD nei diversi territori. Inoltre, in data 14 settembre 2017 è stato dato avvio alla Rete Nazionale dei FLAG.

Il presente documento, implementato progressivamente nelle diverse fasi di attuazione del CLLD, è stato redatto sulla base di quanto rappresentato dalle Regioni e dai FLAG, attraverso quesiti e domande, emersi anche durante gli incontri informativi promossi dall'AdG e dalla Rete Nazionale dei FLAG tra il 2016 ed il 2018, al fine di favorire un approccio sistemico alla soluzione di dubbi ricorrenti emersi.

Per rendere più fruibile la lettura, le domande pervenute sono suddivise per ambiti tematici.

1. Rete FLAG

Domanda

1.1 Che cos'è la Rete FLAG? Gli OI dovranno fare un bando per la costituzione della Rete?

Risposta

La Rete FLAG è un'azione prevista dal PO FEAMP con le finalità di mettere in campo azioni di scambio, coordinamento e networking tra i FLAG selezionati. La volontà dell'Amministrazione è quella di creare uno strumento di coordinamento e condivisione per fornire informazioni, orientamenti, modelli di riferimento, consulenza, ecc. sull'attuazione delle SSL.

2. Risorse Finanziarie

Domanda

2.1 È necessario individuare le risorse finanziarie per le tre Misure del CLLD, sulla base della ripartizione di cui all'Accordo Multiregionale, da indicare nell'avviso e consentire la presentazione delle strategie da parte dei partenariati, tenendo conto, quindi, delle risorse effettivamente disponibili?

Risposta

Al Sostegno preparatorio, come previsto dal PO FEAMP, è dedicato un ammontare di risorse pari a 2 milioni di euro di quota comunitaria, con un massimale per singola operazione pari a 40.000,00 euro di contributo pubblico. Di conseguenza, sulla base della ripartizione delle risorse di cui all'Accordo Multiregionale (AM), è possibile calcolare la quota parte del citato ammontare assegnata a ciascuna Regione.

Per quanto concerne l'ammontare di risorse da dedicare all'attuazione della Strategia, ivi comprese le azioni di Cooperazione, nel rammentare che ai sensi del PO FEAMP, la spesa totale pubblica di ciascuna Strategia, al netto del Sostegno preparatorio, deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, come tra l'altro indicato anche al paragrafo 11 del *format* di Strategia "Modello Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" pubblicato sul sito del Ministero, le risorse che ciascuna Regione potrà allocare sulle Misure di cui agli artt. 63 e 64 del Reg. (UE) 508/2014 dovranno essere calcolate in conformità alla ripartizione sancita dall'Accordo Multiregionale.

2.2 Il contributo FEAMP per i costi relativi al Sostegno preparatorio, alla cooperazione, ai costi di esercizio e di animazione, è fino al 100%?

Il tasso di cofinanziamento da applicare è stabilito dall'AdG sulla base di quanto disposto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014. I costi di esercizio si riferiscono ai costi legati alla gestione dell'attuazione della Strategia consistenti in costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della Strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34(3) Reg.(UE) 1303/2013. I costi di animazione della Strategia, invece, sono volti a facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la Strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze. Entrambi i predetti costi, di gestione e di animazione, legati

direttamente all'attuazione della Strategia e, quindi, ammissibili solo dal momento in cui la stessa si comincia ad attuare, non possono eccedere il massimale del 25% della spesa pubblica totale della stessa. Al termine della fase di attuazione della Strategia il predetto massimale si dovrà applicare alla spesa pubblica sostenuta nell'ambito della Strategia ai sensi dell'art. 35 Reg. (UE) 1303/2013, comma 1 lettere da b) a e). I costi sostenuti precedentemente all'attuazione della Strategia possono ricevere un supporto solo nell'ambito del Sostegno preparatorio.

Per quanto sopra esposto, in considerazione della natura "collettiva" di un FLAG e dell'interesse collettivo da questo perseguito, in conformità a quanto disposto dal FEASR, per le suindicate azioni in ambito FEAMP non si ravvedono motivi ostativi all'applicazione di un'intensità di aiuto fino al 100% della spesa ammissibile, fermo restando l'obbligo di accesso pubblico ai risultati delle operazioni finanziate.

Per quanto concerne le azioni di Cooperazione, e per le altre operazioni connesse all'attuazione della Strategia, anche se attuate direttamente dal FLAG, l'intensità di aiuto da applicarsi dovrà essere determinata ai sensi delle disposizioni in materia di modulazione del tasso di cofinanziamento elaborato da questa ADG di concerto con le Regioni e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

2.3 Quale è il *target* di spesa certificata da raggiungere, per la priorità 4, entro il 31 dicembre 2018?

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione, è previsto che alla data del 31 dicembre 2018, ogni Organismo Intermedio, per quanto di propria competenza, contribuisca al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti per priorità dal Programma. Per la Priorità 4 il *target* finanziario è stato stabilito in una spesa certificata non inferiore al 23% della totale dotazione assegnata all'OI.

Come riportato nella Convenzione stipulata tra AdG ed O.I., nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* da parte di una o più

Amministrazioni comporti il mancato raggiungimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale. Tali criteri tengono conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo Istituzionale.

- 2.4** **Posto che l'art.35 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce che "(...) i costi d'esercizio e di animazione non potranno superare il 25% della spesa sostenuta sulla Strategia di Sviluppo Locale (...)", quale è la soglia minima di realizzazione della spesa per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni?**
- Come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 11 dello Schema di Convenzione OOII-FLAG, avente ad oggetto la "Performance Finanziaria", a fine programmazione la soglia minima di realizzazione della spesa deve essere pari al 70% del contributo pubblico attribuito alla SSL. Ciò in quanto una realizzazione inferiore alla predetta soglia starebbe a significare che la Strategia sia stata erroneamente elaborata e che la sua valutazione non sia coerente con i fabbisogni e le esigenze del territorio del Flag. Nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.
- 2.5** **Nell'erogare anticipi, acconti o S. A. L., è possibile procedere in maniera diversa da quanto previsto dai regolamenti, pur rispettando il riparto percentuale stabilito in sede di Accordo Multiregionale?**
- Le operazioni a valere sul FEAMP dovranno essere finanziate rispettando le percentuali di cofinanziamento incluse nell'all.1 dell'Accordo Multiregionale, il quale riporta l'articolazione per singola misura del Piano Finanziario FEAMP, suddiviso per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni).
- 2.6** **La compilazione delle due check list previste per la richiesta di anticipi (check list richiesta di anticipazione e check list richiesta di anticipazione fase di revisione) è propedeutica al fine dell'erogazione dell'anticipazione?**
- Sì, in quanto la compilazione della check list di controllo è un'attività di verifica che il responsabile incaricato è tenuto a eseguire, come riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali.
- 2.7** **L'eventuale decurtazione di risorse dai piani finanziari in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa**
- L'Accordo di Partenariato stabilisce, nella sezione 3.1 Approccio integrato allo sviluppo territoriale che 'è necessario che la dotazione

potrebbe comportare la decadenza totale delle SSL, qualora si scendesse sotto la soglia finanziaria minima di 1 milione di euro?

finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) messa a disposizione di ciascun GAL sia delimitata da una soglia minima ed una massima.' Eventuali sopravvenute decurtazioni di risorse non comporteranno la decadenza del GAL per la pesca.

2.8 Sono ammesse modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL di un FLAG ed eventualmente in che termini?

Le modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL devono essere previste dalla convenzione stipulata tra FLAG ed OI. Gli aggiustamenti finanziari, ove previsti, sono intesi ad agevolare il ricollocamento delle eventuali economie, favorendo una rapida attuazione senza dover ricorrere ad una variante. Il limite dato a tali aggiustamenti serve a preservare l'integrità della SSL approvata. La modifica alla ripartizione finanziaria nella soglia fissata va applicata alla singola azione della SSL, non alla tipologia di costo e tantomeno alla tipologia di operazione.

3. Avviso pubblico

Domanda

Risposta

- 3.1 Il bando della Regione può prevedere la presentazione di una Strategia di minor dettaglio, da implementare durante la fase attuativa?** In coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di riferimento, questa Amministrazione ritiene che sia necessario presentare, in fase di selezione, una Strategia il più possibile dettagliata, anche al fine di favorire una rapida attuazione delle azioni previste.
- 3.2 La procedura unificata prevista si integra con la finalità di riconoscere anche il Sostegno preparatorio?** Sì.
- 3.3 La continuità territoriale è un elemento da inserire obbligatoriamente nel bando?** La continuità geografica non è un elemento obbligatorio, tuttavia, dovrà comunque essere incoraggiata da ciascun Organismo Intermedio nella fase di definizione da parte dei Gruppi dell'area territoriale interessata.
- 3.4 La Regione può limitare la selezione ad aree territoriali specifiche per l'attuazione delle SSL?** I Regolamenti non riportano limitazioni nel designare le aree territoriali da parte degli OI, tuttavia tale restrizione non è auspicabile.
- 3.5 E' possibile inserire nell'avviso, oltre all'elenco dei comuni, anche le zone censuarie?** Sì.
- 3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva l'esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto capofila od al personale anche dei soggetti partner?** Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La definizione "personale interno" discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua costituzione. In caso di ATS, si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila, sia dei soggetti *partner*. Nelle altre ipotesi, ci si riferisce al personale dei soggetti *partner*. Si ricorda, inoltre, che la selezione del personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica - quale ad esempio per titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei *curriculum vitae*, ed eventuali prove specifiche - alle quali deve essere data adeguata visibilità e

Domanda

Risposta

3.7 Con riferimento al paragrafo 6 punto b) dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile chiarire cosa si intende per "[...] consentano la selezione mediante procedura scritta"?

sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono finanziate con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta anche da Enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG non può essere conferita a componenti degli organi decisionali.

La dicitura riportata nel *format* riferisce a quanto disposto dall'art. 34, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento alla selezione delle operazioni, ai sensi del citato art. 34, la procedura ed i criteri di selezione da adottare da parte del FLAG devono consentire di svolgere la selezione tracciando le varie fasi del processo, ad esempio attraverso la redazione di schede di valutazione per ciascuna domanda ammissibile, firmate dai soggetti che effettuano la selezione, e la redazione di un verbale di ciascuna seduta.

Si rammenta che, come indicato nella nota FARNET relativa al conflitto di interesse, i "FLAG devono pianificare, elaborare e adottare procedure solide e trasparenti per gestire e registrare il loro processo decisionale, evitando così il verificarsi di qualsiasi conflitto di interessi."

3.8 Quali sono le scadenze e le modalità dei due cicli di selezione delle strategie FLAG?

Il primo ciclo di selezione, come previsto art. 33.4 del Reg. (UE) 1303/2013, deve essere completato entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (AdP), ovvero il 29 ottobre 2016. Il secondo ciclo di selezione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017. Si ricorda che l'O.I. potrà provvedere all'attivazione del secondo ciclo solo per la selezione di Strategie aggiuntive.

3.9 Nel caso di partenariati di nuova costituzione la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto

L'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, al paragrafo 16, definisce "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi

Domanda

pubblico (come definito al punto 16 dell'art. 2 del Reg. UE n.1303/2013)?

Risposta

dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

La definizione di "organismo di diritto pubblico" è quella fornita all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs 50/2016, in conformità alla Direttiva n. 18/2004, art. 1 comma 9.

3.10 Nel corso della relativa istruttoria da parte del Comitato di valutazione, è possibile accorpare due strategie (uno dei FLAG ritira la domanda) e, di conseguenza, due partenariati ridefinendo la Strategia per un territorio più ampio?

No. Il soggetto che presenterebbe la Strategia ridefinita per un territorio più ampio sarebbe un nuovo soggetto; la consegna di una nuova domanda, da parte di un qualsiasi nuovo soggetto, si realizzerebbe oltre i termini stabiliti dall'avviso pubblico regionale e, quindi, da considerare decaduta in quanto in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza propri del procedimento amministrativo.

3.11 Si chiede di sapere se sia corretto per un FLAG ricorrere ad un proprio socio Ente Pubblico (la CCIAA) per la gestione della procedura di selezione di prestatori di servizi a valere sul Sostegno preparatorio e se le relative spese siano ammissibili qualora non si ravvisi il rispetto della procedura di evidenza pubblica di cui al D.lgs. 50/2016.

La procedura secondo la quale ci si avvale di un socio del FLAG per la gestione della selezione di prestatori di servizi è corretta a condizione che venga rispettato il Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016.

Spetta all'OI verificare l'ammissibilità della spesa: questa è subordinata al rispetto dei criteri di evidenza pubblica in mancanza del quale la procedura non è soggetta a provvedimento sanzionatorio bensì all'annullamento.

4. Verifica dei requisiti

Domanda

4.1 I requisiti di cui all'art. 10 del Reg (CE) 508/2014, comma 1 lettere a), b) e c) vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul capofila? Vanno controllati solo quelli del settore pesca?

4.2 I requisiti di cui all'art. 106 del Reg. (CE) 966/2012 vanno controllati su tutti i partner oppure solo sul rappresentante legale (ovvero capofila in caso di FLAG costituito in ATS)?

4.3 I format di avviso prevedono la verifica dei requisiti di ammissibilità a carico del soggetto beneficiario?

4.4 Il possesso dei requisiti previsti dal Reg. (UE) n 508 (art.10) e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale deve essere dichiarato da parte del solo capofila o dal capofila per i soggetti partner o da tutti i partner?

4.5 Nel caso di un GAC che si voglia presentare come FLAG e che abbia in corso contenziosi con l'Amministrazione per semplici correzioni finanziarie a seguito di controlli di I livello, è possibile escluderne la partecipazione dal bando? Occorre evidenziare che non si tratta di casi di frode, ma di un procedimento in corso a causa di una diversa interpretazione delle norme fra beneficiario e Amministrazione.

Risposta

Nella fase di selezione dei FLAG, la verifica dei requisiti dipende dalla forma giuridica con la quale il FLAG decide di costituirsi. In caso di ATS i requisiti vanno controllati su tutti i partecipanti all'ATS; nei casi diversi dall'ATS, di prassi il controllo è sul legale rappresentante.

Per quanto concerne la documentazione antimafia, in particolare nel caso di ATS, questa dovrà essere richiesta a tutti i *partner* privati che costituiscono il FLAG.

Il *format*, in quanto tale, prevede i punti principali, derivanti da obblighi comunitari, che devono essere presenti nell'Avviso pubblico. Alla stessa stregua dei Criteri di ammissibilità, è in capo agli OI l'onere di inserire nell'Avviso i requisiti di ammissibilità del soggetto che presenta la domanda.

Alla presentazione della domanda il FLAG deve essere già costituito, quindi i requisiti devono essere soddisfatti dal soggetto "FLAG".

I Criteri di esclusione dalla richiesta di sovvenzioni sono definiti nel Regolamento Finanziario 966/2012, art.131, punto 4 che prevede l'applicabilità per analogia di quanto definito dagli articoli 106, 107, 108 e 109 per gli appalti pubblici. L'ammissibilità della domanda di finanziamento deve, invece, sottostare a quanto previsto dall'art 10 del Reg. 508/2014. Le stazioni appaltanti non possono inserire motivi di esclusione discrezionali. La fattispecie non rientra in queste circostanze.

5. Criteri di Ammissibilità e Selezione

Domanda

5.1 Con riferimento al criterio «riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007», come per altri, non si dispone dei dati. E' possibile non prevedere tali criteri? In alternativa, si deve attribuire punteggio zero nei criteri di selezione?

5.2 Nel requisito relativo alla presenza di 150-200 mila abitanti possono essere individuati per zone censuarie o è obbligatorio prendere a riferimento l'intero Comune?

5.3 Con riferimento ai criteri di selezione numero 24 e 36, in sede di valutazione del PSL, si dovrà considerare l'effettiva attivazione di ulteriori risorse (es. partecipazione avviata a bando FESR) oppure la sola "volontà" di attivare finanziamenti pubblici/privati?

Risposta

No. Nel rammentare che è necessario il soddisfacimento di almeno 1 criterio tra quelli connessi agli "Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura" ed "Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area", si comunica che la DG pesca può fornire i dati di riferimento relativi alla flotta.

Ai fini dell'individuazione dell'area del FLAG non sono importanti i confini amministrativi, infatti, non è necessario che l'area territoriale coincida con quella amministrativa, fermo restando il rispetto del limite del numero di abitanti che ricade nell'area individuata.

Alla luce di quanto sopra, è ammissibile l'individuazione attraverso area censuaria, Comune, ecc. È stata modificata in tal senso la tabella 3.2 del *format* di Strategia, rinominata "Popolazione residente nell'area del FLAG", sostituendo "Comune" con "Unità territoriale (comune, zona censuaria, ecc.)".

Il criterio 24 riguarda la valutazione della sostenibilità amministrativa della struttura del FLAG e la continuità che tale struttura può garantire nel tempo a prescindere dal finanziamento in ambito FEAMP. Con riferimento al criterio 36, come verificabile dal documento relativo alle voci di dettaglio dei Criteri di selezione, la valutazione verte sulle iniziative previste nel Piano d'azione nelle quali i FLAG prevedono il coinvolgimento di fonti finanziarie private. Infatti, benché la programmazione 2014/2020 offra un orizzonte temporale di attuazione delle operazioni fino al 2023, non è detto che il FLAG disponga di risorse finanziarie che ricoprano tutto il periodo di ammissibilità della spesa. Il criterio vuole premiare in tal senso l'inclusione nella Strategia

Domanda

Risposta

FLAG di:

- operazioni finanziate con altri fondi SIE (che ugualmente si dovranno esaurire entro il 2023) con una tempistica di attuazione più ampia rispetto a quella delle operazioni FEAMP;
- operazioni finanziate con fondi pubblici nazionali o comunque diversi dai fondi SIE e da finanziamenti privati in grado di garantire un'attuazione nel tempo ancora più ampia.

In particolare, per quanto concerne la compilazione del *format* di Strategia, i partenariati già costituiti potranno indicare le attività già ammesse a finanziamento a valere sulle fonti finanziarie diverse dal FEAMP e includere le attività programmate; i FLAG di nuova costituzione, che non possono aver già attivato finanziamenti di altra natura, potranno compilare la Strategia con attività programmate. Per quest'ultime, però, andrà messa in evidenza in maniera puntuale il fondo, il progetto e il relativo cronoprogramma che si intende realizzare. Nella fase di monitoraggio e valutazione sarà necessario verificare l'effettiva realizzazione delle attività inserite nella proposta di Strategia.

5.4 Nel caso in cui un FLAG presenti una Strategia ben strutturata ma la motivazione sottostante la richiesta di deroga al limite massimo degli abitanti non viene ritenuta valida, il PSL viene ritenuto non ammissibile o si può procedere ad una richiesta di rimodulazione?

Le motivazioni alla base della richiesta di deroga al criterio di ammissibilità in termini di densità di popolazione (densità compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti) sono quelle previste dall'Accordo di Partenariato:

1. densità di popolazione superiore a 150 abitanti/kmq;
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi. Se l'OI dovesse ritenere non pertinenti le motivazioni addotte per giustificare la deroga di cui al punto 2, potrà richiedere ulteriori delucidazioni al FLAG. Nel caso in cui l'OI ritenga che l'area non

Domanda

Risposta

5.5 Con l'intento di non escludere una parte consistente delle marinerie si propone di considerare quale sede operativa non solo quella corrispondente all'iscrizione del peschereccio ai registri navali, ma anche la sede legale dell'armatore indicata nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P).

rispetti i limiti di cui al relativo criterio di ammissibilità, dovrà provvedere all'esclusione della domanda dalla procedura di selezione.

5.6 Risulta finanziabile da parte del FEAMP un progetto nel quale il beneficiario intende avvalersi di una stazione appaltante (con la quale ha sottoscritto regolare protocollo d'intesa) che sosterrà direttamente i costi dell'intervento? Si evidenzia che tali costi non saranno rendicontabili dal beneficiario, contravvenendo a quanto disposto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020" – Par.4.

In merito ai criteri di selezione relativi alle operazioni a regia, si ritiene di poter accogliere la richiesta. Pertanto, nella selezione dei criteri di localizzazione sarà sufficiente che nell'ambito del territorio di riferimento del FLAG risulti o l'iscrizione dell'imbarcazione ai registri navali, oppure l'iscrizione della sede legale dell'armatore.

Il FLAG - in qualità di soggetto delegato - è sempre responsabile nei confronti dell'O.I. della corretta gestione degli Avvisi pubblici emanati ed agisce in virtù della Convenzione di delega stipulata con la Regione.

Ferma la competenza dell'O.I. in merito al rispetto di quanto previsto - in termini di presupposti, procedure e documentazione necessaria alla corretta attivazione delle azioni - per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si conferma che le spese ammissibili a valere sui fondi SIE sono esclusivamente quelle sostenute dal beneficiario dell'operazione.

5.7 E' possibile accedere al contributo del PO FEAMP – Misura 1.41 (par.2) - anche qualora l'impresa di pesca sia proprietaria di unità "removelica" oppure installi un nuovo motore di potenza superiore a quello attualmente imbarcato?

Dai criteri per l'ammissibilità al finanziamento non si ravvisano limitazioni in merito alla natura dell'imbarcazione da pesca, fatte salve eventuali restrizioni previste nel bando e tutte le necessarie condizioni specificate nelle Disposizioni Attuative - Parte B (Scheda di Misura). A tal riguardo si precisa che la Misura 1.41 (par.2) non permette il finanziamento di un motore di capacità superiore a quello che si sostituisce e, inoltre, che - ai sensi dell'art. 41, par.4 del Reg. (UE) n. 508/2014 - l'ammissibilità al contributo per sostituzione o ammodernamento è subordinata alla certificazione ufficiale dei motori principali o ausiliari, come da ex art. 40, par. 2 del Reg. (UE) n.1224/2009.

6. Ammissibilità della spesa e tracciabilità dei flussi finanziari

Domanda

6.1 Nel *format* di bando per l'ammissibilità delle spese del Sostegno preparatorio viene previsto testualmente che per "il periodo di eleggibilità farà fede la data di presentazione di manifestazione di interesse" (punto 2.5). Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di emanazione del Bando. Qual è il periodo di eleggibilità delle spese per il Sostegno preparatorio?

Risposta

Ai sensi dell'art. 65, punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali. Il punto 2 del medesimo articolo fissa la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute e pagate da un beneficiario al 1° gennaio 2014. Al contempo il punto 6 dispone che non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario all'Autorità di Gestione. Per quanto sopra indicato, poiché l'operazione inerente il Sostegno preparatorio si esaurisce con l'elaborazione della Strategia da parte del Gruppo, si è reso necessario interrompere i termini della procedura unificata per la selezione dei FLAG al fine di rendere ammissibile l'erogazione del Sostegno preparatorio nel rispetto di quanto disposto dal citato comma 6 dell'art. 65. La data iniziale di ammissibilità del Sostegno preparatorio può essere stabilita nel rispetto di quanto stabilito dal punto 2 del medesimo articolo.

6.2 L'IVA risulta ammissibile per gli Enti pubblici. Nell'ambito della programmazione FEP non era ammissibile e le linee guida per l'ammissibilità dell'IVA al FEAMP fa genericamente riferimento a quella recuperabile. Per i costi di esercizio e di animazione l'IVA è inclusa nel limite del 25% della spesa pubblica complessiva?

Sulle base di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013: all'art. 37 "Strumenti finanziari" e all'art. 69 "Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile", l'IVA è rendicontabile nella misura in cui non è recuperabile da parte del beneficiario a norma della normativa nazionale. Quindi, va valutato caso per caso chi è il beneficiario: Ente Locali o Amministrazioni centrali, in quanto beneficiari, possono rendicontare l'IVA in quanto non possono recuperarla. Ove ritenuta ammissibile, l'IVA rientra nel computo della spesa complessiva per la tipologia di operazione, anche nel caso dei costi di esercizio e di animazione, sulla quale si calcola la quota di contribuzione pubblica.

6.3 Sono ammissibili le spese relative al

L'esecuzione della prestazione nel periodo di

Domanda

Sostegno preparatorio sostenute successivamente alla data di presentazione della Strategia, qualora i documenti contabili attestino il completamento della prestazione nel periodo di ammissibilità della spesa?

Risposta

ammissibilità della spesa, se attestata dalla data presente nel documento contabile, può legittimare la spesa anche in presenza di quietanza di pagamento successiva (alla data di presentazione della Strategia, nel caso in esame). In ogni caso, la fattura relativa alla prestazione, anche se con data successiva, deve essere quietanzata in sede di verifica e di rendicontazione al fine dell'erogazione del contributo relativo al Sostegno preparatorio.

6.4 Cosa si intende per costi di animazione?

Sono ad esempio ammissibili le seguenti voci: attività di *capacity building* (azioni di orientamento, formazione, informazione per favorire la progettualità e sviluppare attività imprenditoriali, *workshop* per favorire lo scambio di esperienze), campagne di informazione (eventi, fiere e manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, sviluppo di strategie di marketing territoriale)?

La voce di spesa "costi di gestione e animazione" comprende le spese sostenute per la gestione del FLAG e le attività di animazione previste dalla SSL a supporto delle attività da implementare. Inoltre, queste spese includono tutti quegli interventi di comunicazione e informazione realizzati sul territorio del FLAG al fine di incentivare la partecipazione dei potenziali beneficiari ai bandi.

6.5 Con riferimento ad un Avviso pubblico che ha previsto la contemporanea attivazione delle misure 4.62, 4.63, 4.64, si chiede di conoscere quale documentazione sia indispensabile ai fini dell'accettazione della domanda di pagamento del Sostegno preparatorio e quale possa essere il fac-simile di verbale di ammissibilità più opportuno per istruire la domanda di pagamento.

La documentazione richiesta è indicata nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020": in particolare al punto 4 Principi generali - Ammissibilità delle spese.

Al fine di procedere all'erogazione del Sostegno preparatorio, si consiglia di elaborare una *check list ad hoc* idonea a soddisfare tutte le verifiche di ammissibilità.

Inoltre, si specifica che come indicato dal punto 4.2.22 "Trattamento delle domande di pagamento" delle Disposizioni Procedurali dell'AdG, i pagamenti sono autorizzati solo dopo lo svolgimento degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Domanda

Risposta

6.6 Si chiede se, in sede di istruttoria della domanda di Sostegno preparatorio, sia necessario verificare che i consulenti utilizzati per la redazione della Strategia locale siano stati scelti con procedure ad evidenza pubblica considerato che, al momento dell'emissione della fattura non vi era ancora un organismo costituito per selezionare tali figure.

Vedi FAQ 3.11.

6.7 È possibile procedere all'erogazione del Sostegno preparatorio ai sensi dell'art.62 del Reg. (UE) n.508/2014, benché non sia stata ancora sottoscritta la Convenzione tra OI e singolo FLAG selezionato a seguito di Bando Pubblico.

L'erogazione del Sostegno preparatorio prescinde dalla sottoscrizione della Convenzione tra l'Organismo Intermedio e i FLAG.

6.8 Si chiede di conoscere se le spese sostenute in attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale, mediante coinvolgimento diretto delle organizzazioni facenti parte della propria compagine associativa (composta sia da Enti pubblici che soggetti privati), possano essere riconosciute e, pertanto, integralmente finanziate.

È necessario distinguere la natura giuridica dei *partner* attuatori della Strategia in quanto, se da un lato non si ravvisano motivi ostativi alla stipula di convenzioni con Enti pubblici, non sembra lo stesso per soggetti privati. Infatti, la stipula di una convenzione per attuare parte della Strategia con i citati soggetti, potrebbe apparire in contrasto con le norme in materia di appalti pubblici.

Si ricorda, inoltre, che l'organo decisionale del FLAG, che eventualmente avallerà la proposta di stipula della citata convenzione, dovrà approvare ed assegnare le azioni da attuare senza la partecipazione dei soggetti responsabili della struttura affidataria. Inoltre, si ritiene necessario mantenere una contabilità separata e tracciabilità dei fondi ricevuti per realizzare l'azione esattamente come un beneficiario diretto.

Domanda

6.9 In un FLAG costituito quale società consortile a responsabilità limitata con un partenariato misto di soggetti pubblici e privati, il compenso dell'Amministratore Delegato è costo ammissibile e, quindi, rendicontabile nella tipologia di spesa "Costi di esercizio connessi alla gestione"?

Risposta

Gli stipendi delle figure apicali in forza al FLAG, non legate ad un progetto specifico, devono essere ricompresi tra le spese di gestione, ai sensi dell'art. 35 par.1 lett. d) del Regolamento (UE) 1303/2013. Differentemente, le indennità di carica di figure quali il Presidente o l'AD è consigliabile siano ragionevolmente correlate al ruolo rivestito (in termini di responsabilità collegate e dimostrabili), oltre che all'eventuale *time-sheet* giustificativo, se esercitano una qualche attività lavorativa (sempre derivante dal ruolo).

6.10 Sono rendicontabili le spese di viaggio, vitto e alloggio degli organi amministrativi di un FLAG (Presidente e Amministratore Delegato) impegnati in missioni di internazionalizzazione e Cooperazione, nonché nella partecipazione a seminari e riunioni regionali e nazionali dei FLAG?

Se le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale che rientra tra gli Organi Amministrativi dei FLAG sono sostenute per partecipare a riunioni regionali/nazionali/internazionali organizzate, ad esempio da Rete Nazionale dei FLAG/Commissione Europea/Farnet, devono essere rendicontate come "costi di esercizio connessi alla gestione" a valere sulla Misura di cui all'art.63 del Reg. (UE) 508/2014, ossia sulla SSL.

Qualora, invece, le spese su citate siano state sostenute per attività di Cooperazione, dovranno essere rendicontate come "supporto tecnico preparatorio" nel caso siano incontri propedeutici alla stesura del progetto di Cooperazione, mentre in casi diversi rientreranno nei "costi di esercizio connessi alla gestione" all'interno del progetto di Cooperazione approvato dal proprio O.I., a valere sulla misura di cui all'art.64 del Reg. 508/2014, ossia sulla SSL.

6.11 Si richiedono indicazioni in merito alla tracciabilità finanziaria ed al corretto utilizzo del C/C dedicato al pagamento degli stipendi del personale dipendente del FLAG (quando impegnato su più programmi e progetti) ed alle spese generali, anch'esse a volte ripartite in quota parte su vari progetti. Più in

In risposta al quesito si segnala che la Determinazione n.4/2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L.136/2010 ha sostituito i due atti precedenti (determinazioni n.8/2010 e n.10/2010). È, inoltre, necessario tener conto della Delibera n.556/2017 che ha aggiornato la Determinazione n.4/2011, adeguandone le

Domanda

particolare, si chiede conferma della possibilità di attenersi alla procedura segnalata dall'AVCP con Determinazione n.8/2010, recante prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex.Art.3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010. L'art.6 della Determinazione citata prevede che i pagamenti di dipendenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi, istituzionali e fornitori di pubblici servizi debbano transitare per l'importo totale su un conto corrente dedicato -anche in via non esclusiva- ad uno o più contratti pubblici, e che per gli stessi non vengano indicati CIG e CUP. Tale procedura è stata adottata dal GAL capofila dell'ATS FLAG per l'attuazione degli interventi che vengono realizzati a valere sulla Misura 19 del PSR 2014/2020.

Risposta

disposizioni al nuovo dettato normativo di cui al Dlgs.n.50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti e al successivo Dlgs. n.56/2017.

6.12 Le spese afferenti a premi assicurativi per responsabilità verso terzi (colpa grave) possono rientrare tra quelle eleggibili ai sensi delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Feamp 2014-2020 (paragrafo "Iva, altre imposte e tasse", specifica "Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo"), nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario, oppure in altra categoria di spesa prevista dalle citate Linee Guida?

Come riportato dalle LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE del PO FEAMP 2014-2020 (paragrafo "IVA, altre imposte e tasse" del cap.7 "Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni") e dall'art. 15 del DPR 22/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" – le spese assicurative possono rientrare tra quelle ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario.

In particolare, le spese assicurative sono ammissibili se connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione e/o realizzazione (ad es. R.C. sui locali sede del FLAG, furto o incendio sui locali sede del FLAG, coperture assicurative dei dipendenti nello svolgimento delle loro funzioni, ecc.).

Sono escluse, viceversa, le spese assicurative per

Domanda

Risposta

6.13 Per garantire la tracciabilità finanziaria delle spese sostenute è ammissibile che:

- **in fase di domanda di liquidazione del sostegno preparatorio sia indicato un conto corrente dedicato al Flag diverso da quello indicato nella domanda di liquidazione delle spese di gestione e animazione?**
- **Taluni pagamenti (ad es. personale e utenze) siano effettuati con due distinti conti correnti intestati al Gal, visto che le spese comuni non sono divisibili?**
- **Tra i pagamenti effettuati nell'ambito delle spese di gestione e animazione alcuni siano effettuati utilizzando una carta di credito collegata ad un conto corrente diverso da quello indicato come dedicato al PO Feamp?**
- **Spese per personale e utenze a parte, le restanti spese imputabili alla gestione e animazione risultino pagate con il conto corrente indicato nella domanda di liquidazione ricevuta?**

6.14 Si chiede di conoscere quale sia il periodo di eleggibilità delle spese sostenute a valere sul Sostegno Preparatorio.

copertura R.C. dei consulenti del FLAG.

In risposta al quesito, si segnala che ai sensi degli attuali riferimenti normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Determinazione n.4/2011 e Delibera n.556/2017, che ha aggiornato la Determinazione n.4 al dettato normativo del Nuovo Codice degli Appalti) appare ammissibile dedicare più conti alla medesima commessa, così come più commesse al medesimo conto.

Si può concordare, inoltre, sulla indivisibilità delle spese del personale e delle spese comuni, a patto che nella rendicontazione sia realizzata una suddivisione delle spese tra le diverse commesse.

In generale, nella gestione di tutti i pagamenti appare necessario garantire sempre la ricostruibilità dei flussi finanziari attraverso: ✓l'utilizzo di uno o più conti dedicati (anche in via non esclusiva) e le relative carte di credito, ✓la movimentazione delle somme esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale e ✓l'indicazione in ogni transazione del codice identificativo CUP (codice unico di progetto).

Ai sensi dell'art.65 punto 2 del Reg. (UE) n.1303/2013, la data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute e pagate da un beneficiario è fissata al 1° gennaio 2014.

Al contempo, il punto 6 dispone che non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario all'Autorità di gestione. Oltre a quanto sopra indicato, poiché l'operazione inerente il sostegno preparatorio si esaurisce con l'elaborazione della strategia da parte del FLAG, sono eleggibili le spese sostenute fino alla presentazione della SSL; le spese sostenute successivamente a tale data, sono da attribuirsi alla Strategia di Sviluppo Locale, se selezionata.

Domanda

Risposta

6.15 Si chiede se le spese relative a un INVERTITORE per il motore entro bordo e a un'ELICA in abbinamento con il motore fuoribordo possano essere considerate come ammissibili in quanto rientranti tra, *verbatim*, i “costi di investimento chiaramente connessi all’attività di progetto (attrezzature, macchinari, formazione dei dipendenti)”, oppure debbano essere considerate non ammissibili in quanto attrezzature non direttamente connesse all’attività del progetto, ovvero “all’intervento di sostituzione e ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti i pescherecci”.

Le spese indicate risultano ammissibili in quanto rappresentano costi di investimento connessi all’attività di progetto, se specificato nel bando.

6.16 A quali condizioni è possibile beneficiare degli incentivi finanziari/costi semplificati previsti dal Regolamento (UE) 2015/531?

Come previsto dal documento Linee Guida Spese Ammissibili (paragrafo “Metodi per il calcolo dei costi semplificati”), per utilizzare la metodologia di pagamento relativa ai costi semplificati, è necessario che la metodologia completa sia stata inserita nel Programma Operativo, in coerenza con l’Art. 18 comma 2 del Reg. (UE) n.2014/508.

Allo stato attuale, gli incentivi finanziari previsti del Regolamento (UE) 2015/531 non sono applicabili, dal momento che i metodi per il calcolo delle indennità compensative, secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate, non sono stati inclusi nel PO FEAMP.

7. Linee guida per la definizione della Strategia

Domanda

Risposta

7.1 È stata preannunciata l'imminente disponibilità di Linee guida per la definizione della Strategia. Tale documento modifica le indicazioni già fornite, in particolare sul *format* per la presentazione delle strategie, che si stanno già utilizzando per l'emanazione del bando?

L'Autorità di Gestione sta elaborando un documento finalizzato a supportare i FLAG nell'elaborazione delle Strategie. Tale documento, che dovrebbe costituire uno strumento tecnico di indirizzo, si basa sui documenti condivisi con le Regioni ed, in particolare, ripercorre la struttura del Format di Strategia, riportando informazioni utili ad una corretta compilazione dello stesso, senza apportare modifiche ai documenti già condivisi.

7.2 I Regolamenti (UE) 1303/20113, art. 35, e 508/2014, art. 62, parlano rispettivamente di "costi di esercizio e animazione" e di "costi di gestione e animazione". Esercizio e gestione sono "sinonimi"?

Sì, la discrepanza deriva da una traduzione differente. Nella versione inglese dei due Regolamenti vengono sempre indicati come "*running costs*".

8. Anticipazione e polizza fidejussoria

Domanda

Risposta

8.1 "In conformità all'art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato potrà ottenere il versamento di una anticipazione limitata al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione. L'anticipazione potrà essere erogata esclusivamente su presentazione di polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo anticipato". L'anticipo, quindi, può essere erogato solo per la parte delle spese di gestione ed animazione? E per la realizzazione delle azioni di attuazione della SSL?

Nell'attuazione della Strategia saranno impegnate dalla Regione le somme pubbliche relative a singoli progetti. Le modalità di erogazione del contributo per tali singoli progetti seguiranno le modalità di attuazione del FEAMP (di cui ai relativi manuali dei sistemi di gestione e controllo) che normalmente prevedono il versamento di un anticipo. L'anticipazione del 50% al FLAG, come previsto dal PO, è erogato ai beneficiari selezionati e finanziati dopo l'approvazione della Strategia ed è pari al 50% dei soli costi di gestione ed animazione. L'importo della fidejussione è pari al 100% dell'importo oggetto di anticipo.

8.2 Il FLAG può chiedere esclusivamente un'anticipazione di importo pari al 50% delle spese previste per i costi di esercizio e animazione (25% della spesa pubblica complessiva)?

L'anticipazione del 50%, di cui all'art. 62 punto 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 rappresenta una prima richiesta di erogazione che il FLAG può richiedere come *start up* delle attività. Le azioni previste dalla Strategia seguiranno, invece, il

normale *iter* dei pagamenti previsto dal PO FEAMP.

- 8.3 Qualora il FLAG sia costituito quale Associazione Temporanea di Scopo rappresentata da un Comune quale soggetto capofila, è necessario fornire una garanzia fidejussoria per ottenere l'anticipo sulle spese di gestione e di animazione, oppure è sufficiente produrre un atto deliberativo dell'Ente con l'impegno alla restituzione dell'importo anticipato in caso di revoca?**
- Come riportato nello schema di convenzione O.I.-FLAG e nel Modello Attuativo, il FLAG deve assumere autonoma posizione fiscale ed aprire un c/c intestato al FLAG stesso e dedicato alle azioni previste dalla SSL. Ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari, come specificato nelle Disposizioni Procedurali, il FLAG è, inoltre, obbligato a fornire una garanzia fidejussoria della quale (essendo il beneficiario del contributo pubblico nonché il richiedente della relativa anticipazione) è intestatario. Infatti, non è l'Ente pubblico, capofila del FLAG, a fornire la sopracitata garanzia all'anticipo richiesto sulle spese, bensì l'Associazione Temporanea di Scopo, ovvero il FLAG.
- 8.4 È possibile per un FLAG derogare agli obblighi previsti dal decreto di concessione relativamente alla documentazione da presentare ai fini dell'anticipazione?**
- Prima di ottenere l'erogazione dell'anticipazione i FLAG sono tenuti a documentare al proprio Organismo Intermedio i corretti conferimenti degli incarichi (con relativo richiamo ai riferimenti normativi utilizzati) per le figure apicali.

9. Liquidazione dei SAL

Domanda

9.1 - Stante la possibilità dei FLAG di richiedere un'anticipazione del 30% sulle azioni a titolarità (50% per gestione e animazione), i FLAG italiani possono presentare e vedersi liquidare, al raggiungimento di una soglia di almeno il 15% della spesa prevista, una domanda di rimborso relativa alla medesima azione?

Risposta

Le disposizioni procedurali emanate dall'Autorità di Gestione consentono il pagamento di domande di SAL anche a seguito di erogazione di anticipazioni.

10. Partenariato

Domanda

10.1 Il capofila di una GAL può essere capofila anche di un FLAG?

Risposta

I partenariati che si costituiscono per la creazione di una FLAG devono essere espressione della realtà territoriale. Poiché non

Domanda

Risposta

- sussistono limitazione nei Regolamenti europei e nella normativa italiana, non si rileva alcun impedimento in tal senso. Inoltre, si evidenzia che il ruolo del capofila è previsto limitatamente ai partenariati che si costituiscono come ATS e non per i partenariati costituiti secondo le forme giuridiche previste dal Libro V del CC.
- 10.2 Quali sono i profili di conflitto di interesse nella costituzione del FLAG?** I profili di conflitto di interesse che possono insorgere non riguardano i componenti del partenariato, ma le procedure interne al FLAG. Infatti, è necessario che, conformemente alle disposizioni dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio n. 996/2012, i FLAG garantiscano un'adeguata trasparenza ed indipendenza nelle decisioni.
- 10.3 Considerato il termine del 29 ottobre 2016 per la selezione delle Strategie, è possibile prevedere la partecipazione di FLAG non costituiti al momento della presentazione delle strategie?** No, questo tipo di previsione comporterebbe una modifica del criterio di ammissibilità. Si ricorda che in ogni caso, la Regione potrà procedere al secondo ciclo di selezione delle strategie (la cui scadenza è prevista il 31/12/2017) proprio per consentire ai partenariati non ancora pronti di presentare la propria proposta nella seconda selezione. In questo modo i FLAG più maturi potranno avviare immediatamente la fase attuativa.
- 10.4 È possibile che il Direttore con funzioni di direzione e coordinamento ed il responsabile amministrativo finanziario (RAF) possano essere la stessa persona?** Non si ritiene di poter accogliere la richiesta in quanto sia nel *format* di avviso che nelle voci di dettaglio dei Criteri di selezione ci si riferisce a due figure minime distinte.
- 10.5 Un vecchio GAC deve cambiare denominazione per potersi presentare come potenziale FLAG?** Non esiste un obbligo di legge in merito alla modifica della denominazione del partenariato; tuttavia, il vecchio GAC dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto/regolamento, inserendo le finalità e gli obiettivi relativi all'attuazione delle operazioni a valere sul FEAMP 2014-2020.
- 10.6 In relazione al limite del 25% della spesa pubblica totale della Strategia** I costi di gestione e di animazione non possono eccedere il massimale del 25% della spesa

Domanda	Risposta
<p>prevista per il Sostegno preparatorio, l'Avviso pubblico della Regione deve prevedere una divisione specifica delle percentuali delle spese di gestione ed animazione?</p>	<p>pubblica totale della Strategia. Le Regioni possono decidere se specificare le percentuali all'interno dell'Avviso pubblico o lasciare libera la scelta della divisione del massimale tra i suddetti costi.</p>
<p>10.7 Un vecchio GAC, che vorrebbe presentarsi come potenziale FLAG, al momento non ha personale. Chi può svolgere le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con la finalità di gestire le procedure relative alle spese del Sostegno preparatorio, come ad esempio selezionare il professionista che scriverà la Strategia?</p>	<p>L'art. 31, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 prevede testualmente che "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute".</p> <p>Le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, elaborate dall'ANAC, confermano che le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni adottano un proprio regolamento interno sulle procedure di affidamento dove individuano il soggetto cui affidare il ruolo del RUP.</p> <p>Nel caso in cui, all'interno del partenariato del GAC ci sia un Ente pubblico, questi potrà rendersi disponibile ad attivare un RUP, senza previsione di costi a valere sul FEAMP, per effettuare le procedure di evidenza pubblica per la selezione del progettista e delle altre figure necessarie.</p>
<p>10.8 Un potenziale <i>partner</i> può sottoscrivere più lettere di intenti al Sostegno preparatorio, ovvero con capofila diversi, fermo restando la scelta definitiva del gruppo al momento della presentazione della SSL?</p>	<p>Non si ravvisano limitazioni normative al caso in questione. Soggetti quali, ad esempio, le organizzazioni nazionali di categoria o le organizzazioni sindacali di settore, possono partecipare a partenariati diversi. Tuttavia, poiché un'area può far parte di un'unica Strategia e la stessa deve essere coerente con i fabbisogni dell'area, è raccomandabile di fare il possibile per evitare che si verifichi tale circostanza. Resta inteso che il potenziale <i>partner</i> potrà partecipare ad un'unica proposta di costituzione di un FLAG.</p>
<p>10.9 Le due figure minime (Direttore e</p>	<p>Si segnala che, per garantire un'adeguata</p>

Domanda

RAF), selezionate prima della approvazione del progetto, possono essere contrattualizzate a seguito di approvazione dello stesso ovvero devono essere contrattualizzate “fin dalla costituzione FLAG”, prima della presentazione della candidatura, anche in assenza della certezza del riconoscimento del finanziamento?

Risposta

struttura organizzativa ed assicurare la stabilità del rapporto di lavoro, è consigliato selezionare le figure professionali minime. Successivamente alla selezione della Strategia proposta, le medesime figure professionali potranno essere contrattualizzate. Qualora sia previsto l'erogazione di compensi per il periodo antecedente alla selezione delle Strategie, questi saranno da intendersi come parte del Sostegno preparatorio; i compensi erogati dopo che la Strategia è stata selezionata, invece, saranno rendicontati sulla Strategia stessa.

Si sottolinea che sarebbe opportuno selezionare anche le altre figure professionali, ove previste, al fine di ottenere una maggiore valutazione in fase di selezione delle Strategie.

10.10 È possibile sostituire il partner di un FLAG con un altro partner facente parte della stessa tipologia (ad es. entrambi società civile)? E, se sì, quale procedura va seguita? (DB n.57)

Premesso che l'attuazione della Priorità 4 del FEAMP 2014/2020 è di competenza dell'Organismo Intermedio, non sembrano esserci motivi ostativi ad una modifica della compagine sociale del FLAG.

Devono, in tal caso, restare immutati i requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL in fase di selezione, così come devono essere conservati il punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo e il collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alla composizione del partenariato (art.32, par.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

11. GAL/FLAG

Domanda

11.1 Lo stesso territorio può essere interessato dalle strategie FLAG e GAL? Vale a dire, FLAG e GAL possono intervenire autonomamente e contemporaneamente sul medesimo territorio?

Risposta

La possibile sovrapposizione di aree si riferisce a strategie presentate a valere su fondi diversi, quali, ad esempio, FEASR e FEAMP (al riguardo si fa riferimento a quanto esposto nelle linee guida UE per gli attori locali – da pag. 105). Al riguardo si rammenta quanto indicato dall'Accordo di partenariato (pag. 687): "In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative". L'intento è quello di evitare duplicazioni, anche di strutture. L'OI, prima di considerare ammissibile una Strategia di Sviluppo Locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla Strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la Strategia.

11.2 Con riferimento al paragrafo 2.3 dell'Avviso pubblico per la selezione delle strategie è possibile eliminare l'ultimo capoverso, poiché si è deciso di consentire la sovrapposizione delle aree, verificando le motivazioni qualora l'area sia interamente sovrapposta da due o più strategie?

No, il capoverso "*Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola Strategia di Sviluppo Locale*" si riferisce a strategie elaborate e presentate a valere sul FEAMP, pertanto, deve essere mantenuto con tale indicazione.

11.3 Come valutare, nel PSL, la possibilità di integrare le strutture amministrative del FLAG e del GAL? Si può/deve valutare la sola "volontà" di procedere all'unione dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti?

La selezione dei GAL per la partecipazione al CLLD, dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'art.33, punto 4, del Reg. (UE) 1303/2013, che prevede che il primo ciclo di selezione delle SSL venga completato entro 2 anni dall'approvazione dell'AdP. Pertanto, la data ultima per la selezione di GAL e FLAG è

Domanda

Risposta

la medesima (29 ottobre 2016).

Si ricorda quanto previsto nell'Accordo di Partenariato (pag. 687): "In caso di sovrapposizione tra area costiera e area del GAL è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative".

La possibilità di integrare le strutture amministrative, pertanto, deve avvenire preliminarmente rispetto all'attuazione delle strategie: i partenariati, con il supporto delle azioni di animazione messe in campo dalle Amministrazioni regionali, possono costituirsi in maniera congiunta (GAL e FLAG) e presentare 2 strategie; se, invece, le due SSL vengono presentate da due partenariati differenti che insistono sullo stesso territorio, l'OI, prima di considerare ammissibile una Strategia di Sviluppo Locale presentata da un FLAG, dovrà verificare se i confini dell'area FEAMP interessata dalla Strategia coincidono, ovvero se risultano completamente inclusi, con i confini dell'area di un GAL già selezionato a valere su altri fondi SIE. In caso di esito positivo della verifica, l'OI dovrà richiedere al FLAG di motivare la necessità di avere due strutture che incidono sul medesimo territorio e procedere ad una valutazione degli elementi presentati dal Gruppo al fine di ammettere a sostegno la Strategia.

11.4 Nel caso in cui il FLAG si avvalga della struttura del GAL che insiste sul medesimo territorio, si chiede se sia corretto voler affidare alla struttura del GAL un ruolo decisionale oltre che amministrativo/contabile, attraverso l'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi e l'individuazione delle risorse umane.

Si ribadisce la separazione del GAL dal FLAG: tutti i FLAG devono acquisire una personalità giuridica (C.F. e/o P.IVA) ed aprire un c/c dedicato, intestato al FLAG. Ciò in quanto è necessario sottolineare la differente responsabilità nell'attuazione delle azioni a valere sui fondi SIE in capo ai diversi soggetti coinvolti. Le figure professionali, proprie della struttura di gestione del GAL, come il Presidente, il RAF, la segreteria, i componenti dell'organo decisionale, ecc., possono essere destinate anche al FLAG dimostrando, però,

Domanda

Risposta

che quest'ultimo disponga di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale. Quindi, la struttura di gestione del GAL dovrà dedicare delle ore di lavoro aggiuntive per le attività del FLAG; questo non vuol dire che sarà il GAL a gestire le operazioni a valere sul FEAMP, bensì che la segreteria, ad esempio, svolgerà una doppia funzione di recepimento delle informazioni sia per il GAL che per il FLAG. I relativi compensi saranno ovviamente rendicontati separatamente sui diversi fondi, a fronte della presentazione di un'adeguata documentazione probatoria delle prestazioni effettuate, come i *timesheet*.

Per quanto riguarda la possibilità che un GAL faccia parte del partenariato di un FLAG, si rende necessaria la creazione di una commissione, nominata dal partenariato del FLAG rispettando le modalità descritte nella convenzione FLAG – GAL, al fine di garantire la separazione degli interessi all'interno delle funzioni istruttorie cosiddette "a titolarità".

11.5 Qualora per sovrapposizione totale o parziale del territorio il FLAG utilizzi la struttura gestionale del GAL, come deve procedere il FLAG in merito all'affidamento degli incarichi al personale che compone la struttura di gestione del GAL?

Si suggerisce di sottoscrivere una convenzione tra GAL e FLAG a fronte della quale regolare la condivisione di servizi, strutture e risorse. Risulta, inoltre, fondamentale evidenziare l'economicità dell'impiego del personale già parte della struttura di gestione del GAL, in favore del FLAG. Resta, comunque, in capo al FLAG la necessità di documentare l'attività svolta dalle stesse risorse a valere sul FEAMP, quindi, con *timesheet* dedicati e relazioni prodotte che attestino la completa attuazione dei relativi compiti previsti.

Tale economicità è il motivo principale che rende ammissibile l'utilizzo diretto del personale del GAL, derogando all'obbligo di dotarsi, come tutti gli altri FLAG italiani, di una struttura propria attraverso il ricorso alle

Domanda

Risposta

11.6 Qualora per sovrapposizione totale o parziale del territorio il FLAG utilizzi la struttura gestionale del GAL, è possibile prevedere un compenso aggiuntivo per la funzione di coordinatore del FLAG ed in quale misura?

procedure di evidenza pubblica previste. Queste procedure sono, infatti, già state sostenute dal GAL per la selezione delle figure professionali in oggetto.

È possibile prevedere un compenso aggiuntivo per i ruoli tecnici apicali in considerazione delle correlate responsabilità derivanti dalle attività FEAMP. Tuttavia, è importante indicare l'economicità nell'utilizzo delle stesse figure provenienti dal GAL. Tale economicità si evince dal compenso di tale figura, che dovrà essere inferiore a quello percepito nel caso in cui la stessa fosse esclusivamente in carico al FLAG.

11.7 Qualora, per sovrapposizione totale o parziale del territorio, il FLAG utilizzi la struttura tecnico amministrativa del GAL, può quest'ultimo anticipare le somme necessarie per la stipula della polizza fideiussoria in favore del FLAG? È sufficiente che ciò sia previsto nella convenzione tra le parti, oppure è necessaria una differente forma di intesa?

L'anticipazione delle somme da parte del Gal per le spese di un FLAG ancora non dotato di somme proprie, dovrebbe avvenire in modo non diretto, ovvero non pagando direttamente le fatture. Al fine di un corretto controllo sui flussi finanziari in uscita, risulta più idonea la soluzione di effettuare un versamento (prestito infruttifero) sul conto del FLAG, dal quale poi pagare le spese. Quanto sopra dovrà essere previsto nella convenzione tra le parti al fine di regolarne i dettagli.

11.8 Qualora, per sovrapposizione totale o parziale del territorio, il FLAG utilizzi la struttura tecnico amministrativa del GAL, è possibile individuare il fornitore della polizza utilizzando la selezione dei soggetti economici che il GAL ha già effettuato per l'acquisto della propria polizza fideiussoria?

No. Occorrerà effettuare una procedura di evidenza pubblica *ad hoc* (anche semplificata in relazione agli importi) in quanto non produrrebbe ufficialmente per il FLAG alcuna economia avvalersi del soggetto già selezionato dal GAL (oltre alla più generale necessità di garantire la pubblica evidenza per le scelte dei fornitori di beni e servizi).

11.9 Per le azioni a titolarità, il FLAG può avvalersi degli albi fornitori e delle *short list* del GAL, oppure è necessario che ne costituisca degli altri ad utilizzo esclusivo?

Per le azioni a titolarità è opportuno che il FLAG sia dotato di propri albi fornitori e proprie *short list* (ai quali potranno eventualmente iscriversi anche soggetti

Domanda

Risposta

presenti in quelli del GAL): ciò in considerazione, tra l'altro, delle diverse specificità potenzialmente richieste dai due fondi, oltre alla necessaria diversificazione degli elenchi di che trattasi per effettuare le procedure di evidenza di volta in volta richieste.

12. FLAG come Organismo Intermedio

Domanda

12.1 Quale è la procedura e quali sono i requisiti necessari per riconoscere ai FLAG il ruolo di OI?

Risposta

Il FLAG, come scritto nel par. 5.1.4 del PO e sulla base anche di quanto avvenuto nel 2007-2013, può essere nominato Organismo Intermedio dall'AdG. In merito alla procedura, il FLAG deve essere prima selezionato insieme a tutti gli altri, con le stesse identiche regole, quindi, non c'è bisogno di nessuna procedura o documentazione distinta. Dopo che è stato selezionato, un FLAG può fare richiesta all'AdG e per conoscenza alla Regione di diventare OI sulla base della procedura analoga a quella di qualsiasi altro OI del PO FEAMP e che deve essere esplicitata nel SIGECO del PO. Va ribadito che l'eventuale FLAG - OI deve rispettare in quanto tale, cioè OI, le prescrizioni riferite alla procedura di designazione ex art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013 e del relativo allegato (XIII) e quindi essere sottoposto alla designazione dell'AdA. Si sottolinea che benché le funzioni e gli oneri del FLAG/OI siano maggiori, i limiti finanziari non verranno incrementati. È stato fornito agli OI un documento che illustra le fasi procedurali in caso di proposta di FLAG in qualità di OI.

12.2 È possibile chiarire preventivamente le relazioni tra FLAG, Regione e MiPAAFT nel caso che il FLAG sia anch'esso OI?

La convenzione di delega, firmata da ADG, Regione e FLAG esplicita i rapporti fra le 3 entità. Dipende dal tipo di delega di funzioni al FLAG (completa o solo alcune, comprensive o meno del pagamento ai beneficiari).

13. Percentuali di cofinanziamento Misura 1.30 - ex Art. 95 Reg. (UE) N. 508/2014

Domanda

13.1 Quali sono le percentuali di cofinanziamento e le modalità di finanziamento delle azioni che non rientrano tra quelle riferibili alle misure FEAMP “ordinarie”?

Risposta

Il sostegno alle strategie può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni ed i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

In generale, il tasso di cofinanziamento ai sensi dell'art.95 del Reg. (UE) 508/2014, è pari al 50% della spesa totale ammessa. L'allegato 1 del Regolamento prevede un possibile aumento del tasso. Per il CLLD vale un possibile aumento dal 50 all'80% per interventi connessi alla pesca costiera artigianale e un aumento dal 50 al 75% per interventi attuati da OP, Associazioni di OP o organizzazioni interprofessionali. Oltre le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 95 (per il CLLD aumento del tasso al 100% solo se il beneficiario è organismo di diritto pubblico), il comma 3 prevede la possibilità di aumentare dal 50% fino al 100% il tasso di cofinanziamento. Se (comma 3 – lett.b) l'intervento soddisfa uno dei criteri riportati alla lett. a) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati. La modulazione del tasso di cofinanziamento è stata adottata di concerto con le Regioni (80% se soddisfa 1 criterio lett.a) + accesso pubblico – 100% se soddisfa 2 criteri lett.a) + accesso pubblico) ed è stato elaborato un documento esplicativo in tal senso.

13.2 Nel caso di azioni riconducibili dell'art.1.30 del FEAMP, da una prima lettura dell'art.30 punto 4 sembrerebbe che il tasso di finanziamento di una singola operazione, anche per pesca costiera artigianale, sia al massimo del 50% e che non trovi quindi applicazione quanto previsto dall'art.95 e dall'Allegato 1 del Regolamento. Quale è

Le condizioni per poter concedere il contributo al beneficiario per la misura in questione sono, così come riportato nelle Disposizioni Procedurali - parte B (Scheda di Misura):

- 1 - tasso di cofinanziamento pari al 50% (maggiorato di 30 punti se gli interventi sono connessi alla pesca costiera artigianale);
- 2 - importo del sostegno concesso non superiore al 50% del bilancio previsto nel

la corretta interpretazione?

piano aziendale;

3 - importo del sostegno concesso non superiore a 75.000 €.

In tal senso si conferma la distinzione tra i limiti al tasso di cofinanziamento (punto 1) e l'importo del sostegno (punti 2 e 3).

La base da utilizzare per il calcolo del massimale del 50% corrisponde all'importo dell'investimento nel quale si può, tuttavia, includere anche il costo della redazione del piano aziendale ai sensi dell'art 30 par. 2) lett. a).

14. Sistema informativo (SIPA)

14.1 - CF/P.IVA GAL

Domanda

Nell'eventualità che un GAL non abbia un proprio codice fiscale, come si procede nell'inserimento di questo come beneficiario?

Risposta

Al fine di essere censiti nel SIPA (Fase 1 – beneficiari) è indispensabile disporre di un identificativo univoco, sia esso C.F. o P.IVA (censimento in anagrafe tributaria).

Il GAL partner del FLAG dovrà provvedere a richiedere un proprio C.F., o, in alternativa, impiegare C.F. o P.IVA del soggetto capofila.

14.2 - CUP UNICO

Domanda

La maggior parte degli Organismi Intermedi ha richiesto un unico CUP per tutta la strategia. Il sistema però prevede che ogni progetto di fase II (per la fase I è stata eliminata l'obbligatorietà del CUP), abbia un proprio CUP. Come si procede?

Risposta

Per il sostegno preparatorio il CUP è obbligatorio in quanto è prevista solo la fase I. Viceversa, per le Misure 63 e 64 è sufficiente un codice di progetto.

In fase II è obbligatorio un codice CUP per ogni pratica (Misure 63 e 64).

Nel caso in cui l'O.I. abbia già acquisito un CUP è possibile ricorrere all'utilizzo di un CUP Cumulativo: può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e l'Amministrazione responsabile ha adottato un unico apposito provvedimento amministrativo, relativo al complesso di interventi, quale ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie e simili.

All'atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto. Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio "Monit web" della Ragioneria Generale dello Stato e "Sistema Gestione Progetti" del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo

destinatario.

Per le modalità di richiesta del CUP cumulativo si rimanda al Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP).

14.3 - CUP UNICO PER PIÙ MISURE

Domanda

Si richiede se il sistema SIPA sia compatibile con l'inserimento di uno stesso CUP su più misure.

Risposta

Nei casi stabiliti e riportati dal Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), si potrebbe richiedere un CUP cumulativo e/o un CUP Master.

14.4 - TIPOLOGIA RICHIEDENTE

Domanda

Nella sezione dei richiedenti di una pratica occorre scegliere obbligatoriamente la "Tipologia richiedente". I valori possibili sono: Impresa, Capofila di un RTI, Persona fisica, Mandataria, Professionista. Quale è l'opzione da selezionare in caso di FLAG?

Risposta

Per la tipologia richiedente non modificata da IGRUE, in caso di FLAG è possibile usare convenzionalmente il valore 'Impresa', ove non si tratti di RTI (nel qual caso sarebbe da usare il valore "Capofila di un RTI").

14.5 - GESTIONE DELLE MISURE 63 E 64

Domanda

Alcuni Organismi Intermedi hanno gestito le Misure 63 e 64 come una sola Misura. Il sistema, però, prevede la gestione separata delle 2 Misure (anche perché le varie spese vanno scalate dalla corrispondente dotazione finanziaria).

Risposta

La gestione non può essere unificata, ma devono essere mantenute due gestioni separate per l'inserimento in SIPA.

14.6 - CHECK LIST DI AMMISSIBILITÀ FASE 1 E FASE 2

Domanda

Nella gestione separata delle misure 63 e 64 nel SIPA sono presenti due *check list* di ammissibilità.

In questo caso bisogna compilare entrambe o può essere compilata una e nell'altra le voci vengono valorizzate come non applicabili?

Risposta

È necessario compilare la *check list* del sistema, lasciando tutte le voci non conformi al cartaceo valorizzate con "Non applicabile". Nelle note va specificato che la *check list* è diversa da quella compilata e che è contemporaneamente caricata a Sistema.

15. Attuazione e revisione delle SSL

Domanda	Risposta
15.1 Un FLAG costituito come S.c.a.r.l. deve necessariamente essere dotato di P. Iva benché non abbia fini di lucro e non svolga altre attività oltre quelle derivanti dalla gestione dei fondi FEAMP?	L'unico interesse dell'AdG è che, nella fattispecie, vengano rispettati i vincoli dell'Avviso pubblico, cioè che la società sia sempre una Società Consortile. Al posto della P. Iva la Società potrà essere dotata di Codice Fiscale.
15.2 In che modo un FLAG può beneficiare degli aiuti previsti nell'ambito della Misura 1.28 di competenza ministeriale, che prevede la costituzione di partenariati/reti tra soggetti scientifici e pescatori?	La Misura 1.28 è una Misura a gestione esclusiva dell'AdG; la scheda della Misura 1.28 prevede operazioni a regia con beneficiari terzi tra i quali anche i FLAG; questi potranno partecipare al bando pubblicato dall'AdG presentando la propria manifestazione di interesse in conformità alle regole stabilite dal medesimo bando.
15.3 Le misure di cui ai capi I, II e IV (priorità 1, 2 e 5) del Reg. (UE) n. 508/2014, previste nell'ambito della SSL di un FLAG, devono essere attuate tenendo conto di quanto riportato nei documenti di coordinamento approvati dal Tavolo Istituzionale (es: Disposizioni Attuative – Parte B Schede di misura, Linee guida per le ammissibilità delle spese, ecc.) oppure ci si può discostare?	Nell'attuazione delle Misure di cui ai Capi I, II e IV (Priorità 1, 2 e 5 del PO FEAMP) devono essere applicati le condizioni ed i massimali di intervento fissati all'Art.63 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014.
15.4 Posto che, in base all'art.63 del Reg. (UE) n. 508/2014, una SSL può prevedere interventi corrispondenti alle misure di cui ai capi I, II e IV del titolo V, e con riferimento alla diversificazione delle attività tradizionali della pesca e dell'acquacoltura attraverso servizi integrati al settore turistico, si richiede se possano essere previsti beneficiari diversi dai pescatori, purché venga dimostrata la ricaduta economica e produttiva anche per il settore ittico (mediante ad es. convenzioni con	Se un FLAG prevede, all'interno della sua Strategia, di attuare una Misura ricompresa nelle priorità 1, 2 o 5, devono essere applicate le regole afferenti la medesima Misura, come da Reg. (UE) n. 508/2014 e da Programma Operativo FEAMP; ci si deve, inoltre, riferire alle Disposizioni attuative di misura (cd schede di misura) e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI. L'attuazione e la gestione a livello locale delle citate misure, oltre che per "motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale" (ex art.63 paragrafo 2, del citato Regolamento), è auspicabile solo dopo un'azione di

- pescatori, collaborazioni, fornitura di prodotti del pescato locale, ecc.). Si richiede di esplicitare la base giuridica** coordinamento con l'Amministrazione regionale, al fine di evitare inutili duplicazioni di azioni che danneggerebbero l'efficacia della Strategia del FLAG e quella regionale.
- 15.5 È possibile attuare nell'ambito di una SSL misure ulteriori a quelle previste dal PO FEAMP individuando apposite modalità attuative?** Il FEAMP prevede che il sostegno all'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo possa essere concesso per gli obiettivi di cui all'art.63 del Reg. (UE) n. 508/2014 e per le misure di cui ai capi I, II e IV (priorità 1, 2 e 5) del citato Regolamento; non si evince, quindi, la possibilità di attuare Misure diverse da quelle facenti riferimento al FEAMP. Il FLAG potrà attivare anche azioni della SSL approvata che non facciano riferimento a specifiche Misure del PO.
- 15.6 È possibile realizzare interventi previsti dalla SSL (ad es. stabilimenti per la trasformazione dei prodotti) in aree territoriali limitrofe a quelle di attuazione della Strategia stessa (soprattutto in caso di disponibilità di beni immobili preesistenti)?** Gli interventi vanno attuati in area FLAG, come previsto in sede di selezione della SSL.
- 15.7 È possibile presentare varianti alla SSL per migliorare l'efficacia delle azioni messe in campo?** È possibile presentare varianti o rimodulazioni alla SSL, per le quali modalità e tempistiche sono regolate nella Convenzione stipulata con l'Organismo Intermedio. Pertanto, è con quest'ultimo che sarà necessario interloquire da parte del Flag.
- 15.8 Vista la necessità di procedere ad una rivisitazione della Strategia, esiste un modello/format per la richiesta?** Non è previsto uno schema per la richiesta di variante delle SSL a livello nazionale, pertanto, il FLAG dovrà rivolgersi al proprio Organismo Intermedio.
- 15.9 Il FLAG, nell'ambito di un'azione a titolarità, può stipulare una Convenzione ai sensi dell'Art.15 della L.241/90 con un ente pubblico?** Il FLAG non può stipulare convenzioni ai sensi dell'art.15 della L.241/90 in quanto non assimilabile ad Amministrazione Pubblica.

16. Cooperazione

Domanda	Risposta
16.1 Qualora si optasse per la costituzione di una struttura comune per realizzare azioni di Cooperazione, i FLAG avrebbero la facoltà di scegliere la forma giuridica ritenuta più adatta? B) In che modo e termini contribuisce ciascun FLAG alla costituzione del nuovo soggetto giuridico? C) Le spese ammissibili includono quelle di costituzione del soggetto in questione? Il capitale sociale della "struttura comune" può essere rappresentato dai soldi/quote che ciascun FLAG versa a titolo di Cooperazione?	<p>È auspicabile che i soggetti partecipanti al progetto di cooperazione formalizzino i loro rapporti tramite la stipula di un Accordo di Cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta, come indicato nello Schema di Accordo di Cooperazione di cui all'Allegato A alla Guida per l'attuazione delle attività di cooperazione.</p> <p>Il Fascicolo di Progetto (di cui all'Allegato A della Guida per l'attuazione delle attività di Cooperazione) stabilirà le modalità di contribuzione dei singoli Partner alla struttura comune, così come alle singole azioni comuni e locali.</p> <p>Le spese relative alla costituzione della struttura preposta alle attività di Cooperazione sono ammissibili, ma non dovranno far riferimento al supporto tecnico preparatorio, bensì all'attuazione del progetto di Cooperazione.</p>
16.2 Attività finalizzate all'adesione ed alla partecipazione agli eventi organizzati dalla Rete Nazionale Flag possono essere considerate attività di cooperazione?	<p>No, in quanto non è richiesta alcuna azione da parte dei FLAG per far parte della Rete Nazionale.</p>
16.3 È corretto proporre progetti di Cooperazione aventi finalità di creazione di reti?	<p>Non è consigliabile proporre progetti di costituzione di reti che rischiano di sovrapporsi alla Rete Nazionale dei FLAG.</p>

17. Professionalità per i FLAG

Domanda

Risposta

17.1 Un candidato che ricopra una carica apicale all'interno di un Consorzio associato al FLAG - anche se selezionato tramite procedura pubblica - può ricoprire la carica di Direttore del FLAG?

Ricoprire contemporaneamente un ruolo apicale all'interno di un Consorzio aderente al FLAG e il ruolo di Direttore del FLAG stesso genera un conflitto di interessi, pertanto, non è da considerarsi attuabile. Inoltre, laddove non ricorra la fattispecie prevista dall'Accordo Italia Bruxelles del 2014, in ordine alla condivisione delle strutture gestionali per partenariati CLLD ricadenti sugli stessi territori, l'individuazione delle figure apicali deve attuarsi tramite una procedura di evidenza pubblica mirata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

17.2 E' possibile applicare la procedura negoziata senza alcuna forma di pubblicità e confronto competitivo per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?

È possibile entro i limiti specificati dall'ANAC con delibera n.117/2016, per cui: «deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, quale esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l'aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di ripetizione».

17.3 Qualora un FLAG abbia la necessità di corrispondere compensi aggiuntivi per proprio personale da impegnare in vari compiti (Responsabile amministrativo, segreteria) quali sarebbero gli strumenti normativi/amministrativi idonei a soddisfare correttamente questa necessità?

Gli stipendi delle figure apicali in forza al FLAG e non legate ad un progetto specifico rientrano nelle spese di gestione, ai sensi dell'art.35 par.1 lett. d) del Reg. n.1303/2013. D'altro canto, quando le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale del FLAG sono sostenute per partecipare ad una riunione regionale/nazionale/internazionale, queste devono essere rendicontate come costi di esercizio connessi alla gestione a valere sulla misura di cui all'art.63 del Reg. 508/2014; quando, invece, le spese sono sostenute per attività di Cooperazione, possono essere rendicontate come supporto tecnico preparatorio (nel caso di incontri propedeutici alla stesura del progetto di cooperazione), ovvero come costi di esercizio, se connessi alla

gestione del progetto di Cooperazione, approvato dal proprio O.I.

17.4 Per l'individuazione del RAF è ammissibile attingere alle dotazioni organiche di uno dei Comuni aderenti al partenariato del FLAG (purché sia dimostrata un'adeguata esperienza nella gestione dei fondi europei), senza emanare un avviso pubblico?

È possibile attivare un cosiddetto "atto di interpello" tra tutti i Comuni aderenti al FLAG, rivolto al personale interno che abbia determinate caratteristiche minime, tra le quali anche i 10 anni di esperienza. Si tratterebbe di una soluzione economicamente vantaggiosa per il FLAG, dal momento che per questa figura non sarebbe previsto alcun compenso aggiuntivo, svolgendo le attività per il FLAG durante il normale orario di lavoro presso il Comune.

In questo caso, a fronte di un *timesheet*, il FLAG rimborserebbe il Comune per le attività svolte. In via eccezionale, sarebbe possibile prevedere un rimborso extra (sotto forma di straordinario, premio FEAMP o altro), sempre a fronte di un *timesheet* relativo all'attività svolta per il FLAG.

17.5 Qualora il FLAG procedesse all'individuazione del RAF con avviso pubblico (e scadenza a 12/25 giorni), il requisito relativo ai 10 anni di esperienza nella gestione di piani di azione finanziati con fondi europei andrebbe riproposto?

In considerazione dell'urgenza e fermi restando gli obblighi amministrativi, il ricorso a una procedura snella dovrà tenere conto di quanto disposto dal D.lgs. n.50/2016.

18. Modifica della Convenzione OI - FLAG

Domanda

18.1 È possibile derogare all'art.10, lettera a), punto 3 - Soglia minima di realizzazione della Convenzione OI-FLAG che prevede che al 31 luglio 2018 il Flag rendiconti spese pari al 23% del proprio budget, in termini di contributo pubblico?

Risposta

La richiesta avanzata dal FLAG non appare conforme con quanto condiviso a livello nazionale con tutti gli OO.II. Si sollecitano FLAG e Regione a realizzare tutti gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, al fine di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse.

19. Limitazione degli interventi in aree di criticità e sensibilità ambientale (ZVN)

Domanda

19.1 Per quanto concerne la richiesta di limitare le iniziative nelle aree di criticità e sensibilità ambientale, quali aree risultano eleggibili? Anche le attività immateriali sono interessate dalle limitazioni di cui sopra?

Risposta

L'Autorità di Gestione del PO Feamp ha affrontato in più fasi la problematica delle ZVN. In data 19/03/2018 il Ministero dell'Ambiente ha inviato una nota con la quale ha modificato la precedente interpretazione (nota del 29/12/2017) circa gli investimenti in tali zone. La stessa nota è stata attenzionata in sede del Tavolo Istituzionale del 23/03/2018 che ha approvato la modifica delle schede di misura del Modello Attuativo, circoscrivendo le limitazioni degli investimenti alle Misure 2.48 (par. a-d; f-h; i: k); 2.51; 2.52; 2.54.